

7. CODICE ETICO

Preambolo

Questa Società ha inteso uniformarsi nella sua attività quotidiana, nella gestione dei propri affari e nella propria organizzazione aziendale ai principi e alle norme comportamentali esposti di seguito al fine di rispettare i dettami che la legge impone ad ogni imprenditore secondo la nuova accezione che assume l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, quale soggetto giuridico che interagisce nel tessuto sociale ed economico di una comunità ed intesse rapporti con persone e società che vivono ed operano in un determinato contesto, rapporti da cui nascono diritti, aspettative e responsabilità; non più quindi quale mero operatore economico volto esclusivamente alla produzione di utili.

Tale codice sarà cogente per ogni collaboratore e dipendente di Questa Società che vigilerà per il suo corretto ed effettivo rispetto.

INDICE

Principi fondamentali

Art. 1 Inviolabilità della dignità e dell'integrità fisica e psichica dell'uomo

Art. 2 Legalità, lealtà e rispetto della concorrenza

Art. 3 Protezione dell'ambiente

Art. 4 Professionalità e responsabilità

TITOLO I - Norme di comportamento

Art. 5 Ambito di applicazione

Art. 6 Tutela dell'ambiente di lavoro

Art. 7 Sviluppo delle capacità del lavoratore e della professionalità dei propri collaboratori

Art. 8 Obblighi di lavoratori e collaboratori

Art. 9 Trasparenza delle operazioni economiche

Art. 10 Corretta tenuta delle scritture contabili

Art. 11 Adempimenti tributari e fiscali

Art. 12 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 13 Rapporti con associazioni politiche e sindacali

Art. 14 Rapporti con clienti e fornitori

TITOLO II Organismo di vigilanza

Art. 15 Nomina di organismo di vigilanza

Art. 16 Segnalazione

TITOLO III Trasgressione e Sanzioni

Art. 17 Il sistema sanzionatorio

Principi fondamentali

Art. 1 Inviolabilità della dignità e dell'integrità fisica e psichica dell'uomo

Evertrade srl riconosce l'intangibilità della dignità dell'uomo e della sua integrità fisica e psichica; per questo si impegna ad assumere ogni iniziativa utile a migliorare l'ambiente di lavoro al fine di prevenire danni alla salute dei suoi collaboratori e dipendenti.

Si impegna altresì a rimuovere ogni ostacolo che si possa frapporre al perseguimento di pari opportunità fra i sessi nell'accesso ai diversi ruoli aziendali, garantendo uguale retribuzione economica ai propri dipendenti e amministratori a prescindere dal proprio genere.

Art. 2 Legalità, lealtà e rispetto della concorrenza

Evertrade srl rifiuta ogni pratica finalizzata alla trasgressione e all'elusione delle disposizioni legislative poste dal legislatore nazionale ed europeo o comunque dagli stessi riconosciute quali norma dell'ordinamento.

Opera nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede con altri operatori economici, siano essi pubblici o privati, astenendosi da ogni iniziativa che si prefigga di alterare la libera e corretta concorrenza fra operatori del mercato.

Art. 3 Protezione dell'ambiente

Evertrade srl garantisce il rispetto dell'ambiente, selezionando accuratamente gli operatori economici con cui si rapporterà e richiedendo agli stessi adeguate misure atte a scongiurare i rischi d'inquinamento.

Art. 4 Professionalità e responsabilità

Evertrade srl opera con professionalità conscia delle responsabilità che si assume nelle relazioni commerciali nell'esercizio della sua attività.

TITOLO I - Norme di comportamento

Art. 5 Ambito di applicazione

Sono tenuti al rispetto del presente codice etico i dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori della Società nonché ogni soggetto terzo che intrattenga rapporti con la stessa.

A tal fine la Società si impegna a dare pubblicità del presente Codice, informandone puntualmente e tempestivamente i soggetti succitati.

La Società ne favorisce l'attuazione ponendolo espressamente quale elemento essenziale dei contratti che andrà a stipulare, la cui violazione potrà comportare financo la risoluzione del contratto medesimo, e provvedendo ad una sua puntuale istruzione e conoscenza a favore dei propri dipendenti e amministratori.

Art. 6 Tutela dell'ambiente di lavoro

La Società assumerà ogni decisione relativa all'organizzazione del lavoro all'interno della propria azienda secondo rigidi criteri di tutela della salute di propri dipendenti e collaboratori che di seguito si precisano:

- Analisi e monitoraggio costante dei rischi per ciascuna attività lavorativa svolta in azienda;
- Adeguamento delle modalità di ciascuna delle prestazioni lavorative alle soluzioni che maggiormente preservano la salute fisica e psichica della persona;
- Programmazione della prevenzione e di una costante formazione e istruzione del lavoratore;
- Adozione di istruzioni chiare ai lavoratori;
- Sorveglianza costante del rispetto delle norme di sicurezza assunte;
- Rispetto della dignità di ciascun lavoratore.

Art. 7 Sviluppo delle capacità del lavoratore e della professionalità dei propri collaboratori

La Società stimolerà lo spirito di iniziativa del lavoratore e dei propri collaboratori, riconoscendone i meriti e garantendo a ciascuno pari opportunità, senza preclusione di sorta.

Prevederà programmi diretti all'aggiornamento professionale e all'acquisizione di maggiori capacità e competenze.

Art. 8 Obblighi di lavoratori e collaboratori

Ciascun collaboratore e dipendente sarà tenuto al rispetto di protocolli, documenti programmatici, regolamenti aziendali ed ogni disposizione assunta in esecuzione di obblighi normativi.

Ciascun collaboratore e dipendente sarà tenuto altresì all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni societarie di cui per ragioni connesse al suo incarico venisse a conoscenza.

Ciascun collaboratore e dipendente dovrà operare con coscienza e diligenza.

Art. 9 Trasparenza delle operazioni economiche

La Società dovrà assicurare la veridicità e la correttezza delle informazioni dei prodotti oggetto delle diverse operazioni commerciali.

Per questo si impongono norme procedurali atte a vagliare e verificare le informazioni sulla merce ricevuta o comunque sui prodotti commercializzati. Di ogni operazione si dovrà lasciare traccia documentale, così da poterla ricostruire negli aspetti decisionali e controllare in quelli operativi.

Art. 10 Corretta tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili devono essere accuratamente tenute con tempestiva annotazione di ciascuna operazione, così da poter avere una ricostruzione fedele della situazione patrimoniale e della gestione economico finanziaria.

Ciascuna operazione o transazione commerciale deve essere registrata, autorizzata, coerente, e congrua.

Art. 11 Adempimenti tributari e fiscali

Ogni dichiarativo e più in generale ogni comunicazione o adempimento presentato all'amministrazione finanziaria deve poggiare su elementi attivi e passivi veritieri, verificabili e coerenti con la reale situazione aziendale

È vietata ogni iniziativa illegittima volta ad alterare la corretta ricostruzione dei dati societari al fine di ottenere vantaggi fiscali e/o tributari e comunque ogni iniziativa contraria alle norme vigenti in materia o elusiva delle norme medesime.

Art. 12 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con Enti o Organi della Pubblica amministrazione devono essere caratterizzati dal rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza.

È vietato a dipendenti, collaboratori e amministratori della Società promettere o accettare regalie, doni o favori in qualsiasi forma essi possano presentarsi da parte o a favore di pubblici funzionari o esercenti una pubblica funzione o incaricati di

pubblico servizio e ciò al fine di ottenere o promettere agevolazioni o trattamenti più favorevoli che anche indirettamente possano interessare la società medesima. È altresì vietato proporre o anche soltanto far ipotizzare opportunità di impiego o vantaggi commerciali con dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché sollecitare, chiedere o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità delle parti.

I rapporti con dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione devono avvenire nel rispetto della forma e della professionalità.

È in ogni caso garantita la massima collaborazione agli organi ispettivi che per ragione dell'attività esercitata dalla società abbiano facoltà di accedere a dati e/o ai locali societari.

Il rapporto con gli organi della Pubblica Amministrazione e quindi con i suoi dipendenti e funzionari devono essere tenuti esclusivamente dai soggetti, dipendenti, amministratori o collaboratori della società, che per delega ne abbiano la facoltà.

Art. 13 Rapporti con associazioni politiche e sindacali

La società non favorisce o discrimina né direttamente né indirettamente alcuna associazione sindacale o organizzazione a carattere politico.

La Società si rende disponibile in particolare a collaborare con tutte le associazioni sindacali e si rende attenta alle esigenze di ciascun lavoratore o collaboratore al fine di evitare conflitti o contrasti che possano pregiudicare i rapporti all'interno della realtà societaria.

Art. 14 Rapporti con clienti e fornitori

La Società opererà con clienti e fornitori che abbiano dato prova di puntuale adempimento dei contratti e degli accordi assunti, di correttezza e trasparenza.

La selezione dovrà avvenire secondo principi di rispetto della legalità, qualità, capacità, efficienza e convenienza, secondo una valutazione che tenga congruamente e contestualmente conto dei criteri obiettivi indicati.

È vietato a dipendenti, amministratori e collaboratori ricevere benefici, doni o regalie di ogni genere da parte di clienti e fornitori. Qualora ciò accadesse, il beneficiario ha l'obbligo di informarne tempestivamente il superiore gerarchico che ne darà comunicazione agli Amministratori.

TITOLO II Organismo di vigilanza

Art. 15 Nomina di organismo di vigilanza

La società si doterà di un Organismo di Vigilanza che ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b del decreto legislativo n. 231 /2001 vigilerà sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativa e di gestione, curandone altresì il loro aggiornamento.

La Società potrà, peraltro, considerata la sua dimensione, nel rispetto di quanto previsto dalla norma di legge, nominare quale suo Organo di Vigilanza il suo amministratore.

Se verrà optata tale scelta quest'ultimo nella sua veste di Organo di Vigilanza dovrà peraltro dare prova di aver eseguito concretamente le verifiche richieste ai fini della valutazione dell'effettività dell'applicazione dei modelli assunti e ciò anche eventualmente avvalendosi di professionisti esterni ai quali dare incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia del modello.

Art. 16 Segnalazione

La società si impegna a predisporre canali di comunicazione attraverso i quali tutti coloro che venissero a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti compiuti all'interno della società possano informarne l'Organismo di Vigilanza nel rispetto della riservatezza del segnalante, così da preservare quest'ultimo da possibili ed eventuali ritorsioni, discriminazioni, condizionamenti, disagi e minacce.

TITOLO III Trasgressione e Sanzioni

Art. 17 Il sistema sanzionatorio

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi tempestivamente per ogni segnalazione di comportamento illecito ricevuto, adottando le dovute verifiche.

La società dovrà adottare un sistema sanzionatorio al fine di reprimere eventuali comportamenti illeciti contrari al modello organizzativo e al presente Codice Etico.

Le sanzioni dovranno essere comminate esclusivamente a seguito di un'attenta indagine, garantendo all'eventuale incolpato il diritto di essere ascoltato o di presentare note scritte.

Le sanzioni dovranno essere adeguate, proporzionate e coerenti con la condotta accertata.

Condotte di lavoratori dipendenti contrarie alle prescrizioni del presente codice e del modello assunto dalla società potranno essere valutate al fine del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro e pertanto

potranno comportare, valutata la gravità dello stesso comportamento, anche il licenziamento. Le sanzioni irrogate saranno peraltro quelle previste dal relativo Contratto Collettivo di categoria e dalla legge 300/1970 e s.m.i.

Eventuali sanzioni per condotte illecite di collaboratori e società terze saranno stabilite in ciascun contratto. La grave violazione peraltro dei principi di cui agli articoli enunciati negli articoli 1, 2 3 e 4 del presente Codice potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

Sarà in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.